

# DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO



*Comune di Ginosa*

## **REG.3**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

Febbraio 2022

**Il presente Regolamento è stato  
approvato con Deliberazione del  
Consiglio Comunale n. XX del  
XX/XX/2022**

## INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 – Requisiti per l'esercizio dell'attività.....	4
Art. 3 – Titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività.....	4
Art. 4 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi.....	5
Art. 5 – Norma finale.....	5

## **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Le presenti norme e direttive costituiscono i criteri per l'apertura dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica di cui al D.lgs. 170/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e dai presenti criteri, anche dai regolamenti comunali vigenti e dalle disposizioni regionali.

## **Art. 2 – Requisiti per l'esercizio dell'attività**

1. I punti vendita di stampa quotidiana e periodica possono essere insediati esclusivamente in locali o immobili idonei per destinazione d'uso, caratteristiche igienico-sanitarie e strutturali nonché in possesso dei prescritti titoli abilitativi urbanistico-edilizi; le disposizioni del presente comma si applicano anche alle strutture a carattere temporaneo o permanente realizzate su aree esterne private o aree pubbliche.
2. La presenza dei requisiti di cui al comma precedente è attestato dall'avvenuta presentazione della segnalazione certificata per l'agibilità prevista dall'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. ovvero dalla presenza del certificato di agibilità o abitabilità rilasciato ai sensi delle previgenti normative, purché non siano successivamente intervenute modifiche tali da inficiare l'efficacia dei suddetti titoli.
3. L'esercizio dell'attività è possibile solo per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, salvo quanto disposto dal quarto comma del successivo art. 3.

## **Art. 3 – Titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività**

1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi di stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è effettuata pertanto previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.
2. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è necessaria anche per il trasferimento in altra sede nonché per l'ampliamento di punti vendita già esistenti.
3. La vendita di stampa quotidiana e periodica effettuata a mezzo distributori automatici è consentita previa comunicazione al Comune nel solo caso di distributori collocati all'interno di un punto vendita esistente e gestiti direttamente dal titolare dello stesso punto vendita; in tutti gli altri casi è soggetta alla presentazione di specifica segnalazione certificata di inizio attività.
4. La vendita di pastigliaggi (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili), con esclusione di quelli non confezionati, è consentita nelle rivendite di stampa quotidiana e periodica anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.lgs. 26/03/2010 n. 59.

## **Art. 4 – Concessione di occupazione suolo pubblico per chioschi**

1. L'Amministrazione Comunale procederà a indire bando pubblico per integrare la dotazione di punti vendita di quotidiani e periodici, secondo i criteri di cui alla Delibera Giunta Regionale Puglia n. 762 del 25/05/2016, di recepimento delle procedure contenute nel Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 16/07/2015, nonché del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 03/08/2016 che fornisce ai Comuni le Linee Guida in materia di assegnazione delle aree pubbliche per lo svolgimento delle predette attività.
2. I chioschi destinati ad ospitare rivendite di quotidiani e periodici sono comunque soggetti anche alla disciplina del “Regolamento per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati ad attività commerciali e di somministrazione” approvato contestualmente al presente regolamento.

## **Art. 5 – Norma finale**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali.